

RISCONTRO AI QUESITI

In riscontro al quesito relativo all'avvalimento dei requisiti in possesso di un operatore straniero -ed in sostituzione della precedente risposta al quesito-, si chiarisce quanto segue.

In ragione del combinato disposto degli artt. 45 e 49 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di imprese con sede in altro Stato membro dell'Unione Europea ovvero in altro Paese firmatario dell'Accordo sugli appalti pubblici concluso in ambito WTO, prive di attestazione SOA, è necessario il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per il rilascio di attestazione SOA per categorie e classifiche indicate negli atti di gara.

Resta fermo l'obbligo di produrre, in sede di gara, la documentazione richiesta dalla normativa nazionale al fine di comprovare l'avvalimento.

Inoltre, per le imprese straniere, sarà ritenuta causa di esclusione la presentazione dell'offerta o, più in generale, della documentazione di gara non redatta in lingua italiana o non corredata da traduzione certificata, conforme al testo originale, dalla competente rappresentanza diplomatica, consolare o da un traduttore ufficiale.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ing. Francesco Iannone

